

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.20 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Avvocato Nicola Senatore nella qualità di procuratore dei seguenti Enti territoriali: Comunità Montana Vallo di Diano, in persona del Presidente p.t.; il Comune di Atena Lucana, in persona del Sindaco p.t.; il Comune di Montesano sulla Marcellana, in persona del Sindaco p.t.; il Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco p.t.; il Comune di Sassano, in persona del Sindaco p.t.; il Comune di Teggiano, in persona del Sindaco p.t.

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma convenzionalmente denominato "Monte Cavallo" – richiedente Shell Italia E&P S.p.a.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: difformità del progetto presentato dalla Shell Italia E&P S.p.a.

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Al Funzionario Responsabile del Procedimento

Arch. Carmela Bilanzone

Istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Monte Cavallo", localizzato nelle province di Potenza e Salerno – proponente società Shell Italia E & P spa.

OSSERVAZIONI

ex art. 24 D.L.vo n. 152/2006

nell'interesse, in forza delle relative delibere di incarico, della Comunità Montana Vallo di Diano, in persona del Presidente p.t., Raffaele Accetta, del Comune di Atena Lucana, in persona del Sindaco p.t., Pasquale Iuzzolino, del Comune di Montesano S.M., in persona del Sindaco p.t., Giuseppe Rinaldi, del Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco p.t., Francesco Cavallone, del Comune di Sassano, in persona del Sindaco p.t., Tommaso Pellegrino, e del Comune di Teggiano, in persona del Sindaco p.t., Michele Di Candia

La complessa questione che mi impegna e che coinvolge omogeneamente tutti gli enti conferenti da circa dodici anni, riguarda un procedimento amministrativo avviato, su istanza rivolta al Ministero delle Attività Produttive, dalla Schell Italia E & P spa in data 23.9.2005.

Detto procedimento - finalizzato all'ottenimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nell'ambito di parte del territorio ricadente nella Provincia di Potenza e in parte di quello interessante la Provincia di Salerno (area denominata Monte Cavallo) rinviene la sua prevalente normazione nella Legge n. 9/1991 e nel relativo decreto di attuazione, DPR n. 484/1994, nonché nella legge n. 239/2004.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, inoltre, ha adottato il D.D. del 22.3.2011 (ora D.D. 15.7.2015 che, ai sensi dell'art. 58, si applica anche ai procedimenti in corso), attuativo del D.M. del 4.3.2011 (ora D.M. 25.3.2015), nel quale viene ulteriormente e più dettagliatamente scandita la sequenza degli atti del procedimento che conducono all'adozione del provvedimento definitivo che, com'è noto, viene adottato dallo stesso Dicastero al quale è rivolta l'istanza.

Il citato D.D. del 15.7.2015 che, in virtù del principio del "tempus regit actum", va evidentemente applicato per l'ulteriore prosieguo del procedimento de quo prevede, all'art. 9, che il permesso

di ricerca consente, attraverso l'attività di prospezione, rilievi geologici, geofisici e geochimici con esclusione, però, dell'attività di perforazione dei pozzi esplorativi che invece soggiace, ai fini della relativa autorizzazione, alla disciplina prevista nel successivo art. 21.

Segnatamente, la società interessata, dopo aver presentato la propria istanza - e dopo aver superato il vaglio ministeriale in ordine ad eventuali istanze in concorrenza, se esistenti - deposita, nei successivi 90 giorni - dalla data di comunicazione della risoluzione della concorrenza o dalla data di scadenza del periodo di chiusura della concorrenza (ossia tre mesi dalla data di pubblicazione dell'istanza sul BUIG), sentito il comitato tecnico, ex art. 8, DPR N. 484/1994 - richiesta di valutazione di impatto ambientale, all'organo competente, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione attiva.

L'art. 9 cit. del D.D. del 15.7.2015, ribadendo, peraltro, una disposizione già presente nell'art. 6 del D.D. 22.3.2011, al comma 4, lett. b) espressamente stabilisce che qualora il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero, a seguito di motivata istanza, la domanda di permesso di ricerca è rigettata.

Il procedimento "unico" in discorso rinvia, altresì, la sua fonte normativa primaria nel comma 77 della legge n. 239/2004 cit. che prevede, tra l'altro, la partecipazione delle amministrazioni statali e regionali interessate per l'acquisizione dei relativi pareri, l'acquisizione dell'esito della procedura di impatto ambientale e, nello specifico, per la terraferma, l'intesa della Regione, ex art.1, comma 7, lett. n), legge n. 239/2004.

Detto ultimo atto viene acquisito in forza della disciplina definita in seguito all'accordo del 24.4.2001, fra il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali da adottare per l'intesa tra lo stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria.

I tempi procedurali, invece, in origine fissati dall'art. 10 del DPR n. 484/99, in 330, sono stati di poi ridotti, ai sensi del DPCM n. 272/2010, in 180 giorni ed infine confermati, questi ultimi, nel più volte citato D.D. 15.7.2015.

Orbene, il procedimento avviato dalla Shell Italia E & P spa, avrebbe dovuto concludersi, dalla presentazione della domanda ed in considerazione del regime normativo all'epoca vigente - in 330 giorni, ovvero, successivamente al DPCM n. 272/2010, in 180 giorni e prevede, altresì, una sola ipotesi di proroga coincidente con la prima ed unica richiesta di valutazione di impatto ambientale da rivolgere all'organo competente, a condizione, però, che detta proroga sia motivata.

La ricostruzione procedimentale che ha interessato, ed interessa tutt'ora, la Shell Italia E&P spa è ricca di proroghe, molte delle quali prive di motivazione e alcune anche intempestive, tanto da sollecitare il Ministero competente ad adottare il preavviso di rigetto ex art. 10 bis.

Dagli atti acquisiti dal MISE, in seguito ad una formale istanza di accesso, non si riscontrano ragionevoli giustificazioni che possano consentire la perduranza di un procedimento che, a fronte degli originari 330 giorni, di poi ridotti a 180, resiste da ben oltre 3500 giorni.

Dai medesimi atti non si comprendono le motivazioni per cui il Ministero competente ha accolto le richieste di proroga, peraltro accompagnate da giustificazioni di mero stile, prive di riscontri documentali e carenti di idonee giustificazioni, ed è disagevole comprendere per quale ragione lo stesso Dicastero non si sia più definitivamente pronunciato in seguito al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/90, pur non sussistendo sufficienti motivazioni per arrestarne l'iter.

Il lungo percorso procedimentale, lentamente ed oziosamente condotto dalla Shell Italia E&P spa e passivamente subito dal Ministero, ha visto continui mutamenti normativi e, tra questi, anche il passaggio delle competenze del rilascio del parere VIA dalla Regione al Ministero dell'Ambiente.

E' per tale ragione che, attualmente, i soggetti, pubblici e privati interessati, sono impegnati, avviato il procedimento normato dagli artt. 23 e ss. del D. L.vo n. 152/2006, a presentare le osservazioni previste dall'art. 24 del D. L.vo n. 152/2006.

Invero, con la comunicazione dell'ultimo atto che ha, giustamente, allarmato gli enti territoriali che mi hanno conferito mandato, il Ministero dell'Ambiente ha reso noto che la Shell Italia E&P spa ha presentato, in data 22.12.2016 (peraltro dopo gli insuccessi precedenti, per non aver ottenuto, dalle competenti Regioni, l'agognato atto consultivo), l'istanza per il rilascio del parere e, quindi, ha invitato tutti gli enti in indirizzo, nonché ogni altro soggetto eventualmente dagli stessi segnalato, a presentare osservazioni.

Tale (sub)procedimento, quindi, si innesta in quello principale, avviato in data 23.9.2005, ed è teso a definire la fase consultiva, di matrice ambientale, per soddisfare solo parte dell'attività di prospezione ed inoltre fa seguito al provvedimento di archiviazione adottato dalla Regione Campania nel lontano 2012 e all'atto di rinuncia che la stessa società istante ha manifestato alla Regione Basilicata per scongiurare la stessa sorte nel 2015.

Sicché non può non destare perplessità il fatto che la Shell Italia E&P spa, dopo molto tempo dalla sua abdicazione, abbia presentato una nuova istanza, peraltro motivando l'elefantico ritardo con argomentazioni pretestuose e strumentali ed è ancora più strano che pur avendo ricevuto, nel 2012, il provvedimento negativo da parte della Regione Campania, solo nel 2015, si sia attivata per rinunciare al procedimento avviato dinanzi alla Regione Basilicata.

Da quanto emerge dagli atti in mio possesso, inoltre, sembra che l'istanza presentata da ultimo al Ministero dell'Ambiente sia addirittura intempestiva perché successiva al termine perentorio fissato dal Ministero dello Sviluppo Economico con atto del 17.7.2015, prot. n. 0016555, per adempiere a tale incumbente, peraltro più volte richiesto in passato.

Ed in tale contesto il MISE, purtroppo, tace.

Per comprendere l'importanza dei quesiti testè posti, è utile precisare che tutta la succitata disciplina viene costantemente informata dalla norma fondamentale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90, e, quindi, prevede tutte le più elementari guarentigie ivi previste.

Ciò che in questa sede rileva, quindi, è senz'altro la definizione del tempo nel procedimento amministrativo, ex art. 2, e della fase di partecipazione, ex artt. 7 e ss legge cit., il cui naturale corollario, in seguito agli sviluppi dottrinari e giurisprudenziali, è quello del pluralismo democratico declinabile, tra l'altro, nella necessaria convergenza di tutti gli interessi coinvolti in un unico alveo per la scelta dell'interesse prevalente.

La giurisprudenza amministrativa ha ormai consolidato il principio secondo cui il procedimento amministrativo deve necessariamente avere una durata ragionevole e dev'essere contenuto in tempi brevi e ciò per evitare inutili lungaggini ed appesantimenti, onde evitare degli aggravii che impediscono una serena ed immediata valutazione degli interessi in gioco.

Il Consiglio di Stato, invero, ha chiaramente precisato che il termine ragionevole di chiusura del procedimento amministrativo si desume dall'art. 97 Cost., in tema di buona amministrazione, e dai principi generali dettati proprio dalla legge n. 241/1990, nel senso che esso non va più inteso in modo tradizionale, storicamente dato, volto a determinare l'inoppugnabilità degli atti nell'interesse dell'amministrazione, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini al fine di consolidare le situazioni giuridiche soggettive coinvolte.

Il TAR Pugliese, ancora, ha evidenziato che la fissazione di un termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento è garanzia di osservanza dei principi di celerità dell'azione amministrativa e di doverosità ed immediatezza del procedimento, principi che derivano da quello costituzionale, ex art. 97 Cost., di buon andamento dell'amministrazione.

Va ulteriormente ricordato che, quantunque la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, abbia affermato che il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non consuma il potere dell'amministrazione di provvedere, vuoi in senso satisfattivo, vuoi in senso negativo o, ancora, vuoi in senso interlocutorio, tuttavia l'atto interlocutorio non dev'essere meramente strumentale al superamento dell'inerzia e, comunque, non dev'essere collaborativo a rendere indefinito il tempo, concependo un procedimento sine die.

Leggendo uno degli atti ostentati dal MISE, è sembrato, addirittura, che questo, dormiente la Shell Italia E & P spa, l'abbia esso stesso sollecitata a manifestare l'interesse alla prosecuzione del procedimento invertendo e travolgendo, letteralmente ed in tal modo, il dettato normativo.

Il principio di buona amministrazione, in relazione alla ragionevole durata del procedimento amministrativo, impone anche di affermare che se il procedimento, come nel caso che ci occupa, sia stato avviato nell'interesse dell'istante, cionondimeno non si possono non tenere in considerazione gli interessi contrapposti per un loro equilibrato ed imparziale contemperamento

da definirne in seno.

Ebbene, gli enti territoriali che mi hanno conferito mandato sono esponenti di interessi fondamentali, ben scolpiti nella carta costituzionale, e sicuramente prevalenti rispetto a quello svogliatamente fatto valere dalla Shell Italia E & P spa.

Essi sono portatori di diritti ad un ambiente salubre ed ecosostenibile, del diritto alla salute di ciascun cittadino, la loro azione è protesa a proteggere un territorio ricco di inestimabili risorse naturali e di pregio archeologico e culturale antagonisti all'interesse venale che sottende la società istante.

L'interesse degli enti conferenti è evidente in quanto nei lunghissimi anni in cui la Shell Italia E&P spa ha tenuto vivo il procedimento in discorso, con il superficiale monitoraggio del Dicastero competente, ha sviluppato una politica ambientale e di protezione della flora e la fauna che ne connota oramai le prevalenti ed assorbenti caratteristiche e il decorrere del tempo, senza che il procedimento sia ancora definito, rende compromettibile lo sviluppo politico avviato perché, così procedendo, se si dovesse concludere positivamente, ma il che è improbabile, trascorsi molti anni ancora, tutte le iniziative sin'ora avviate sarebbero vanificate per soddisfare un interesse confliggente con quelli dell'intera collettività locale.

Invero, l'area denominata "Monte Cavallo" si colloca tra due importanti regioni meridionali e quella che interessa la Regione Campania è situata, per l'intero, nell'area contigua del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni che, ai sensi dell'art. 32 della legge sulle aree naturali protette, n. 394/1991, va tutelata "per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse"; la predetta area comprende, sia pure parzialmente, il SIC denominato "Monti Maddalena" per cui la Regione Campania - che in tale percorso può e deve rivestire un ruolo fondamentale - ha di recente emanato le linee guida ai fini della designazione come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 90/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche.

La predetta area ricomprende anche i Monti della Maddalena che alimentano circa 4000 litri di acqua potabile al secondo e rappresentano le aree di ricerca idrogeologica dove l'acqua piovana e quella che deriva dallo scioglimento della neve si infiltra per alimentare le sorgenti.

L'estrema importanza naturale viene consacrata, tra l'altro, dal fatto che il Vallo di Diano, situato nella provincia di Salerno, è sito di nidificazione della cicogna bianca ed il fiume Tanagro rientra nella "core area" della distribuzione della lontra in Italia.

Numerosi sono le espressioni di pregio ambientale e naturale quali: le grotte di Pertosa e di Auletta, la "Valle delle Orchidee", l'abete bianco, la betulla, il ginepro, il giglio di montagna, le aree palustri con la presenza del gracchio corallino, gli acquiferi carbonatici dei Monti della Maddalena che costituiscono il serbatoio naturale delle acque termali di Montesano S.M. (SA).

L'importanza del Vallo di Diano assume una valenza internazionale attraverso siti che hanno

ottenuto l'identificazione di "Patrimonio dell'Umanità UNESCO", quali la Certosa di San Lorenzo a Padula (SA) ed il Centro Storico di Teggiano, nonché quello immateriale della "dieta mediterranea".

La Comunità Montana Vallo di Diano è ente attore per la "Strategia Nazionale delle Aree Interne" per la quale il relativo territorio è stato designato come seconda area pilota della Regione Campania e tale iniziativa è stata programmata, paradossalmente, anche con lo stesso Dicastero che dovrà rilasciare, sussistendone le condizioni, il temuto permesso di ricerca.

Invero, con delibera di Giunta Regionale n. 600 dell'1/12/2014, si prendeva atto del rapporto di istruttoria finale trasmesso dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne e si dava mandato al referente regionale di avviare la fase di elaborazione della strategia d'area e della progettazione integrata nelle aree-progetto individuate nel citato rapporto nel quale è ricompresa anche l'area del Vallo di Diano.

A seguito di tali disposizioni veniva elaborata la bozza della Strategia Area Interna Vallo di Diano denominata "Città Montana della biodiversità" **tutta incentrata sulla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio** e successivamente approvata dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione".

La Regione Campania, con Delibera di Giunta n.124 del 22/03/2016, ha individuato l'area interna del Vallo di Diano come seconda area pilota su cui avviare la sperimentazione della strategia nazionale aree interne garantendo in tal modo la copertura economica sia sui fondi del Piano Operativo Regionale 2014-2020 che sui fondi CIPE del patto di stabilità nazionale prendendo atto, con nota a firma del responsabile della Programmazione Unitaria, dell'approvazione della bozza di Strategia d'Area da parte del Comitato Nazionale.

In tale contesto, di per se già sufficiente per stimare gli interessi coinvolti di cui gli enti conferenti sono esponenti, come prevalenti rispetto a quello, meramente economico, che la Shell Italia E & P spa è portatrice, si inseriscono una serie di ulteriori censure, di natura istruttoria, che, stante la palese deficienza, non consentono un esame calibrato.

Infatti, gli elaborati tecnici e programmatici prodotti dalla Shell Italia E & P spa non tengono conto del fatto che oltre ai vincoli innanzi citati, esistono numerose norme urbanistiche vigenti nei singoli Comuni da me rappresentati che prevedono vincoli, anche di tipo ambientale ed archeologico, incompatibili con il progetto Shell Italia E & P spa.

Le norme urbanistiche sovracomunali prevedono, inoltre, dei vincoli che inibiscono ogni iniziativa del genere (Allegato 3).

In particolare le norme di attuazione del PTCP, nella scheda 8, in ordine all'area geografica interessante: "il Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni sud-Est", si legge che è fatto divieto assoluto, all'interno e nelle aree contigue al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni di idrocarburi e di attraversamento di condutture di alta pressione (maggiore di 30 bar) lungo la costa cilentana da Sapri ad Agropoli e lungo le aste fluviali principali, quali fiume Bussento, Mingardo, Alento etc.

Anche il progetto definitivo presentato dalla società istante, così come ogni altro atto allegato all'istanza stessa, è foriero di lacune e, comunque, irrispettoso della normativa vigente in subiecta materia.

A titolo meramente esemplificativo basti considerare che l'ubicazione dei geofoni, così come rappresentati nelle relazioni di accompagnamento dell'istanza, hanno una distribuzione disordinata, confusa e agevolmente sindacabile per la loro inaffidabilità logistica.

In buona sostanza tutta la documentazione prodotta dalla Shell Italia E & P spa non può essere positivamente scrutinata per le criticità strutturali procedurali e subprocedimentali che presenta.

Pertanto, gli enti territoriali, così come rappresentati, in forza delle deliberazioni legittimanti il presente intervento,

chiedono

che codesto ill.mo Ministero voglia rigettare l'istanza inoltrata ai sensi degli artt. 23 e ss del D. L.vo n. 152/1990, dalla Shell Italia E & P spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., per le ragioni innanzi esplicate e, comunque, per palese illegittimità dell'intero procedimento amministrativo avviato con la precitata domanda del 23.9.2005;

in via subordinata disporre, comunque, che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, delle osservazioni e dei pareri forniti dalle pp.aa. e delle osservazioni dei cittadini e ciò in considerazione del fatto che gli argomenti trattati sono di massima ampiezza e la documentazione di riferimento è di altrettanto ampiezza e, quindi, non interamente producibile in questa sede per una compiuta istruttoria; in via ancora più gradata disporre un'audizione per definire, in contraddittorio, le questioni trattate tra il proponente ed i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni.

Adottare ogni più utile ed opportuna determinazione nell'interesse degli istanti.

Con espressa clausola di salvezza e con manifesta dichiarazione che la partecipazione al presente (sub)procedimento non vale a prestare acquiescenza rispetto alle patologie procedurali riscontrate per cui, queste, potranno sempre essere fatte valere nelle sedi opportune.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che, nella indicata qualità, presenta l'osservazione;


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso;


Allegato 3 – Elaborato planimetrico dei vincoli presenti nel Territorio oggetto di istanza di VIA da parte di Shell Italia E&P S.p.a.

Polla (Salerno) , 24 Febbraio 2017

Il dichiarante

Avv. Nicola Senatore





Perimetro Istanza Monte Cavallo - Interamente ricadente nell'area contigua del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nonchè in area a Sismicità Elevata (classificazione 1)

- ➔ Riserva Foce Sele Tanagro
- ➔ Fascia di rispetto ferroviaria
- ➔ Fascia di rispetto Autostradale
- ➔ Sito di Importanza Comunitaria - Monti della Maddalena
- ➔ Ambiti di Attenzione Archeologica con Aree Vulnerabili - Agro Centuriato Teggianese (fonte PT*)
- ➔ Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agrò Lagonegrese

Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Fiume Tanagro

A2 - Autostrada del mediterraneo

Ferrovia Sicignano - Lagonegro

Area di concessione di acque termo-minerali (Santo Stefano)

Conf. Regionale Campania Basilicata